



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1129 DEL 22/09/2025

OGGETTO: VIA GASPARE MURTOLA
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ATTI ALLA RIQUALIFICA
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO CAVALCAVIA
AUTOSTRADALE N°12

IL DIRIGENTE

Esaminata l'istanza inoltrata dalla società GIUSTINIANA S.R.L. PG 2025/427483 del 02/09/2025, con la quale ha richiesto l'emissione di ordinanza inerente la modifica della circolazione in un tratto di Via Gaspare Murtola, nel territorio del Municipio VII Ponente, per lavori di esecuzione atte alla riqualifica delle barriere di sicurezza bordo cavalcavia autostradale n°12;

Preso atto del verbale di consegna aree a titolo non oneroso PG 2024/461823 del 18/09/2025 con cui la direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Strade concedeva le aree in oggetto alla società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in allegato;

Richiamato l'atto ORM n. 1622 del 27/11/2024 che disciplinava la circolazione veicolare nel tratto di strada sopra indicato, con termine lavori previsto per la data del 31/03/2025, l'atto ORM 346 del 27/03/2025 di proroga della stessa ordinanza sopracitata e l'Atto ORM 732 del 18/06/2025;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Valutato la nota inviata da Autostrade S.p.a. dove motiva l'ulteriore richiesta di emissione di provvedimento del traffico a interferenze non segnalate a tempo debito e in maniera adeguata da Ireti e Enel;

Valutato altresì che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori *"AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA PROGETTO DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE CAVALCAVIA n. 12 DI VIA G. MURTOLA ALLA km. 10+139"*, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte con decorrenza immediata fino al giorno 28/02/2026, nel sottoelencato segmenti stradali, sono stabilite le seguenti limitazioni:

Via Gaspare Murtola, nel tratto compreso fra la Via Diano Marina ed il civico n°14

- limite massimo di velocità di 30 km/h;

- senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a tre vie con via Superiore Borghetto
- divieto di fermata veicolare

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

I percorsi pedonali dovranno essere garantiti ed indirizzati su itinerari debitamente separati dalle aree di cantierizzazione.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

- All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni

contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;

- Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

SF/AT/DV

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

Dott. Valentino Zanin per Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

